

Associazione

My Lawyer APS

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita a Palagonia, ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione di promozione sociale denominata "*My Lawyer APS*" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come l'Associazione), che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Essa ha sede in Palagonia (CT) alla Via dell'Acqua n. 1.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati anche in altre città del territorio nazionale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non

potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei cittadini italiani e dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati in generale.

Sono scopi dell'Associazione:

1. promuovere l'attività di assistenza legale a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati in generale, anche minori non accompagnati, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
2. favorire la mediazione linguistica e culturale per supportare i richiedenti e titolari di protezione internazionale, i rifugiati e gli immigrati in generale, anche minori non accompagnati, nell'espletamento delle pratiche burocratiche e nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
3. creare un Network nazionale tra Avvocati, Mediatori culturali e Associazioni di volontariato, che si occupano stabilmente di assistenza legale a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati, anche minori non accompagnati, incentivando la creazione di Sportelli di assistenza "**My Lawyer**" in tutte le città dove ciò risulti utile;
4. contribuire alla formazione specialistica sui temi concernenti il diritto

dell'immigrazione e l'accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, degli operatori pubblici e del privato sociale che si occupano di assistenza e accoglienza dei cittadini stranieri;

5. contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori linguistici ed interculturali e dei facilitatori linguistici così come individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente;

6. fornire assistenza tecnica agli operatori pubblici e del privato sociale che si occupano di assistenza e accoglienza dei cittadini stranieri;

7. fornire orientamento al lavoro, alla ricerca abitativa, all'alfabetizzazione linguistica, alla formazione scolastica e professionale, alla formazione artistica, musicale, teatrale e cinematografica, alla conoscenza del territorio dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati, anche minori non accompagnati;

8. contribuire alla realizzazione di strumenti informativi per facilitare la formazione e l'informazione sui temi delle migrazioni, degli italiani e dei cittadini stranieri, quali a titolo esemplificativo giornali, periodici, siti web, blog, e altre forme di pubblicazioni scritte, audio e video.

9. garantire a livello nazionale la fedeltà all'idea originaria degli Sportelli, la rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli Sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche relative ai richiedenti protezione internazionale, ai rifugiati e agli immigrati in generale.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o

in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

1. promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone migranti;
2. promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e culturale dei migrati;
3. costituire Commissioni, Comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;
4. promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione dei migranti, anche minori non accompagnati e dei richiedenti e titolari di protezione internazionale;
5. promuovere, organizzare e gestire attività formativa a beneficio di cittadini italiani e stranieri;
6. organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi dell'**Associazione My Lawyer APS**;
7. promuovere iniziative associative tra cittadini stranieri;
8. promuovere, organizzare e gestire iniziative editoriali.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati tramite prestazioni personali, gratuite e volontarie.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di

rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

La costituzione di partenariati locali con la pubblica amministrazione e i soggetti del privato sociale costituisce uno degli scopi dell'Associazione, sempre nella prospettiva della promozione della persona umana.

Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle previsioni ex L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Durata

La durata dell'**associazione** è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – I Soci

Sono soci sia coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (i Fondatori), sia coloro che ne fanno richiesta scritta, previa visione dello Statuto stesso, nella quale dichiarano di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, e in ogni caso entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento.

Una volta accettata la domanda, il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale: al medesimo sarà rilasciata la ricevuta, controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo.

Anche i soci fondatori, per rinnovare la loro qualità di soci, sono tenuti al versamento della quota annuale.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) socio ordinario

b) socio sostenitore

c) socio benemerito

d) socio onorario

Sono iscritti tra i soci sostenitori o benemeriti coloro che, dopo presentazione della domanda di iscrizione, forniscono un maggior sostegno economico all'Associazione.

I soci onorari sono, invece, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo in ragione di particolari meriti o prestigio.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione; in particolare, ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e per la modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione; l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto dell'iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- approvare il Regolamento;
- approvare eventuali modifiche statutarie;
- approvare lo scioglimento dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- eleggere i membri degli Organi associativi ed essere eletti;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- essere assicurati contro l'infortunio, la malattia e la responsabilità civile;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati all'art. 4 del presente Statuto;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, personale e volontario. I soci

non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario delle prestazioni volontarie svolte all'interno delle attività dell'Associazione. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, idoneamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti, per tutti i soci, dal Consiglio Direttivo. Si intendono escluse le prestazioni professionali che i soci potranno svolgere autonomamente a beneficio di altri associati.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono soci tutti coloro che personalmente, volontariamente e gratuitamente, partecipano alle attività sociali e assistenziali dell'associazione, previa iscrizione alla stessa.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
2. decesso;
3. sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
4. comportamento contrastante con gli scopi statutari;
5. mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, entro i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'esclusione, di cui ai punti da 3 a 5, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può

essere più ammesso nell'associazione.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali a garanzia della democraticità della struttura associativa sono:

- L'assemblea generale dei soci.
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente.
- Il Segretario.
- Il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori contabili, se nominato.

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'**associazione** ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'**associazione** i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'**associazione** e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail o altro strumento di comunicazione utile a raggiungere i soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'**Associazione**.

Art. 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del **bilancio** e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno occorrendo la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 – Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi, o gli eventuali lasciti ricevuti, ovvero il rendiconto dell'**Associazione** e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 – Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'**Associazione** e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri Sociali.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'adozione degli atti di rilevanza contabile, effettua i pagamenti autorizzati dal Presidente e cura l'amministrazione dell'**Associazione**, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio.

Art. 22 – Il Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei revisori contabili dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'**Associazione**.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'**Associazione** e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Per i componenti del collegio non è previsto alcun compenso, vigendo il principio di gratuità per tutte le cariche associative

Art. 23 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 25 – Sezioni

L'**Associazione** potrà costituire delle sezioni, denominati **Sportelli di assistenza My Lawyer**, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'**Associazione** ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di <Caltagirone>.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di <Caltagirone>. L'arbitrato avrà sede in <Palagonia>, ed il collegio giudicherà ed adoterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'**Associazione** è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che

in seconda convocazione, dai 3/4 dei soci con diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'**Associazione** deve essere presentata dai 3/4 dei soci con diritto di voto.

Il presente Statuto, così come oggi modificato, costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.”

Art. 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione My Lawyer APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 - Personale retribuito

L'Associazione My Lawyer APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assu-

mere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 31 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 32 – Norma di Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto a Palagonia, il 27 luglio 2024

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Massimo Christian Maria Millesoli

Avv. Maria Pia vitale